

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

per il **Sig. Felice Paolo GIANNINI** (C.F. GNNFCP95A16A509U),
rappresentato e difeso – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio
digitale al seguente indirizzo pec:
avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione

a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0349132 del 23.07.2020, successivamente notificato, con il quale il Dirigente U.O.D. 50 07 10 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino ha disposto la non ammissibilità della domanda di sostegno n. 84250146929 prot. AGEA.ASR.2018.1164052 depositata dalla ricorrente in data 06.07.2018;

b - del D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 recante “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017*” nell’ambito della quale il ricorrente è ricompreso tra le domande non ammesse a valutazione;

c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0634898 del 22.10.2019, recante il preavviso di non ammissibilità a valutazione della predetta domanda;

d - ove e per quanto occorra, del verbale di istruttoria reso all’esito della seduta del 30.06.2020, richiamato nel provvedimento impugnato;

e - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 130 del 30.09.2019 recante la graduatoria provvisoria provinciale;

f - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 26 del 03.02.2020 recante la rettifica della graduatoria sub e);

g - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 47 del 20.04.2020 recante l'elenco delle domande immediatamente finanziabili;

h - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere inclusa la propria domanda nella graduatoria delle domande ammissibili a valutazione.

FATTO

1 - Con D.R.D. n. 239 del 13.10.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017), la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione del “*Progetto Integrato Giovani*” (tipologia d'intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) del P.S.R. Campania 2014/2020.

E ciò con l'obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori, creare opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale nonché favorire l'inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi, nelle aree con migliori performance economiche sociali.

2 - Detto bando ha fissato, in un primo tempo, al 28.02.2018 il termine ultimo per la compilazione e deposito delle domande, successivamente prorogato al termine del **09.07.2018**.

In data 06.07.2018 ovvero nel rispetto di detto termine, il ricorrente ha depositato la domanda di sostegno identificata con il n. 84250146929prot. n. AGEA.ASR.2018.1164052.

3 – Nell'ambito della *Graduatoria provvisoria provinciale* approvata con D.R.D. n. 130 del 30.09.2019, la domanda è stata inserita tra le domande non ammissibili a valutazione.

4 – Con successiva nota prot. n. 0634898 del 22.10.2019, la Regione ha comunicato le ragioni ostative all'ammissibilità a valutazione della domanda *ex art. 10 bis* della L. n. 241/1990, opponendo sostanzialmente i seguenti due rilievi:

1. Non risulta comunicato allo scrivente Ufficio, l'avvio dei lavori a mezzo PEC, come da Disposizioni Generali del PSR Campania 2014/2020; inoltre, le stesse operazioni ed attività relative al progetto di miglioramento, come si evince dalle richieste prodotte e dalle successive autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, dagli elaborati tecnici e dalla documentazione fotografica, allegati in formato Pdf/A alla domanda di sostegno, sono iniziate in data antecedente alla presentazione della stessa.
2. Anche se la suddivisione dell'azienda agricola da parte del signor Giannini Giovanni Stefano (padre del richiedente), è avvenuta in data antecedente all' 01.01.2016, lo stesso ha conservato Fascicolo aziendale attivo con iscrizione alla CCIAA, partita IVA in campo agricolo, e parte del parco macchine originario.

5 – Attesa l'erroneità dei rilievi opposti, in data 31.10.2019 ovvero nel termine all'uopo prescritto, il ricorrente ha depositato apposita memoria controdeduttiva, in uno alla documentazione utile ai fini della corretta rivalutazione della domanda e, dunque, del favorevole accertamento della relativa ammissibilità.

6 – Senonché, in data 23.07.2020, con nota prot. n. 0349132, la Regione:

- ha superato la criticità di cui al punto 2);
- ha, comunque, disposto il non accoglimento del riesame, confermando il motivo di non ammissibilità al punto 1).

E ciò, senza tener effettivamente conto di tutto quanto rappresentato dal ricorrente ovvero della documentazione all'uopo depositata.

7 – La domanda è stata anche inserita nella *Graduatoria Unica Regionale* di cui al D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 tra quelle non ammissibili a

valutazione (“Allegato E”).

8 – In tali condizioni di imporre la proposizione del presente gravame.

I provvedimenti adottati, infatti, sono manifestamente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione della relativa efficacia - per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE – (BANDO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI (TIPOLOGIA D’INTERVENTO 4.1.2 E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – ERRONEITA’ MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’)

1.1 – A dire della P.A. la domanda non sarebbe ammissibile in quanto il ricorrente avrebbe già realizzato alcuni degli interventi oggetto di investimento in violazione a quanto previsto al par. 12.4 “*Ammissibilità delle Spese*” delle Disposizioni Generali di Attuazione.

E ciò - sempre a dire della P.A. - sarebbe desumibile:

- da tutti gli atti a corredo della D.I.C.A. del 04.07.2015 emessa in favore del padre del richiedente inerente al P.d.C. n. 5 del 29.03.2011 ed alla Denuncia di Lavori per autorizzazione sismica del 22.09.2015;

- nonché dalla voltura del succitato titolo edilizio in favore del ricorrente da parte del padre con la quale è stata concessa la proroga del termine di ultimazione dei lavori fino alla data del 05.08.2020.

1.2 – Ma così non è.

Nessuna attività edilizia afferente il progetto di investimento di cui al richiesto finanziamento ha avuto ancora inizio.

Gli interventi effettivamente realizzati – peraltro richiamati dalla stessa

P.A. – sono quelli relativi allo spianamento dell'area corrispondente all'area di sedime e l'apposizione di pali trivellati per una futura edificazione.

Ma tali opere non sono certamente ostative all'ammissibilità a finanziamento dell'istanza in oggetto.

Plurime considerazioni in tal senso.

1.2.1 - **La prima.**

I lavori già eseguiti **NON** sono contemplati nel computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno; per l'effetto, non sono riconducibili al progetto di investimento oggetto della domanda di sostegno.

Nell'istanza sono contemplati solo i lavori a farsi.

Dunque, nessun motivo di esclusione.

Nessuna opera per la quale è stata chiesta l'ammissione a finanziamento iniziata prima del deposito dell'istanza.

Il dato è assorbente.

1.2.2 - **La seconda.**

Le lavorazioni già esistenti sono state eseguite dal padre del richiedente e suo dante causa sulla base di una precedente istanza.

Per tale istanza, proprio perché l'iniziativa non è stata realizzata, non è stato erogato alcun finanziamento.

1.2.3 - **La terza.**

A seguito della cessione dell'azienda agricola, il ricorrente ha acquisito la disponibilità dell'area nel pregresso stato di fatto.

Muovendo dalle opere già presenti:

- ha inserito la realizzazione del fabbricato destinato alla stabulazione delle galline ovaiole tra gli interventi in progetto;
- non ha ancora iniziato alcuna opera;
- e, soprattutto, non ha inserito né nel progetto, né nel computo metrico né nel BPOL le lavorazioni già eseguite dal suo dante causa.

Dunque, nessuna causa di esclusione.

1.2.4 - **La quarta.**

A voler accedere alla ricostruzione offerta dalla Regione non sarebbe giammai ammissibile a finanziamento un progetto su opere esistenti e/o iniziate.

Ma così ovviamente non è.

Il bando nonché la presupposta disciplina comunitaria è volta invece:

- ad evitare – ovviamente – l'ammissibilità a finanziamento di opere già finanziate ovvero eventuali duplicazioni;
- ad evitare l'ammissibilità a finanziamento di opere già realizzate.

Nulla di tutto ciò è dato riscontrare nella specie.

Ed invero, è pacifico in atti e tra le parti che le opere esistenti – e realizzate dal dante causa del ricorrente – **NON** sono ricomprese nell'istanza *de qua*.

Dunque, nessuna causa di esclusione.

La documentazione indicata dalla P.A. nel provvedimento impugnato non si riferisce ai lavori a farsi, ma ad un precedente intervento proposto ed in minima parte realizzato dal dante causa del ricorrente, **estraneo al progetto da ultimo proposto.**

Segue l'erroneità del rilievo opposto già sotto tale primo profilo.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE – (BANDO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI (TIPOLOGIA D'INTERVENTO 4.1.2 E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI NONCHE' ALL'ART. 65 – PAR. 6 DEL REG. UE N. 1303/2013 ED AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO –

ARBITRARIETA'

2.1 – Il motivo che precede ha portata assorbente.

In ogni caso, a tutto voler concedere e contro il vero, non risulterebbero comunque violate le prescrizioni di cui alle Disposizioni attuative.

2.2 - Ed invero, ad una più attenta analisi sia della normativa regionale all'uopo applicabile che di quella comunitaria presupposta, nulla impedisce l'inizio dei lavori di cui al progetto in un momento antecedente alla presentazione della domanda.

2.2.1 - Il riferimento va, prima di tutto, allo stesso par. 12.4 delle succitate Disposizioni attuative ai sensi del quale “*sono ammissibili soltanto le spese: 1) ...; 2) ...; 3) ...; 4) **relative a lavori o attività non portate materialmente a termine prima della presentazione della Domanda di Sostegno (art. 65, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013); 5) ...***”.

La norma è chiara.

Ai fini dell'ammissibilità:

- prescrive soltanto che i lavori o le attività di cui al proposto progetto di investimento non risultino **conclusi** – “*portate materialmente a termine*” - prima della presentazione della domanda;

- non esclude, dunque, l'eventuale inizio di detti lavori.

In altri e più chiari termini, soltanto un intervento già completamente realizzato non può essere oggetto di finanziamento.

2.2.2 – La correttezza della ricostruzione che precede risulta confermata e, addirittura, rafforzata dalla presupposta disposizione comunitaria cui rinvia il decreto regionale ovvero dall'art. 65 – par. 6 del Reg. U.E. n. 1303/2013.

Ai sensi di detta norma “**non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del**

programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario".

Risultano, cioè:

- non ammissibili **soltanto** le operazioni portate materialmente a termine o *completamente attuate* prima della presentazione della domanda di sostegno;

- **al contrario, le spese relative ai lavori e/o alle opere già iniziate non sono escluse e, dunque, sono ammissibili.**

Fermo quanto rappresentato nel primo motivo di ricorso, dunque, muovendo da una corretta interpretazione della normativa all'uopo applicabile, in ogni caso le opere in contestazione sarebbero certamente ammissibili.

Trova definitiva conferma l'erroneità del rilievo opposto e, dunque, l'illegittimità del provvedimento di esclusione.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati, viene inibito alla ricorrente di accedere ai benefici necessari per la realizzazione della programmata iniziativa produttiva.

L'immediata lesività dei provvedimenti di esclusione è evidente.

E ciò ancor di più tenuto conto che, da ultimo, è stata anche adottata la Graduatoria Unica Regionale definitiva che di fatto rende direttamente finanziabili le domande ammesse.

Il danno è diretto ed attuale.

Con l'approvazione di detta graduatoria ed in mancanza di un tempestivo intervento da parte di codesto T.A.R. risulta

definitivamente compromessa qualsivoglia possibilità per il ricorrente di vedere ammessa e finanziata la propria domanda.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno / Napoli, 28.09.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO